

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine OMISSIS avente ad oggetto "azione di accertamento" tra

MUTUATARIA

Attore

CONTRO

BANCA

*Convenuto***SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente si osserva che la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo novellato con legge 18.06.2009 n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19.06.2009, entrata in vigore il 04.07.2009, in quanto le predette disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 l. n. 69/09, che detta le disposizioni transitorie).

Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio la BANCA chiedendo, sulla premessa di aver sottoscritto in data 28-6-2006 contratto di mutuo di euro 300.000, di accertare e dichiarare la nullità e inefficacia delle condizioni generali di mutuo n. OMISSIS per capitalizzazione trimestrale di interessi, cms, competenze e oneri e per l'effetto condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate.

Con comparsa di costituzione e di risposta depositata in data 4-10-2011 si costituiva la BANCA opponendosi alla domanda di parte attrice. Evidenziava che a seguito della concessione del mutuo avvenuta in data 28.6.2006 MUTATARIA già a far data dal 31.10.2008 non provvedeva al versamento di alcuna rata tanto da ritenersi necessaria una procedura esecutiva con pignoramento dell'abitazione della attrice. Eccepeva la non applicabilità al caso di specie della normativa prevista in tema di anatocismo trattandosi di mutuo e non di conto corrente. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.

Instaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, ammessa la ctu contabile, quindi alla udienza del 6-2-2020 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con i termini di legge.

A seguito della sospensione dell'attività giudiziaria dal 9.3.2020 all'11-5-2020 disposta ai sensi dell'art. 83 Decreto Legge 17/3/2020, n. 18, convertito con Legge n. 27 del 24/4/2020 come modificato dal D.L. 28/2020, il fascicolo in data 30-6-2020 veniva trasmesso al Giudice per la decisione.

Sentenza, Tribunale di Salerno, Giudice Valentina Ferrara, n. 1903 del 15 luglio 2020

Occorre premettere che parte attrice non ha depositato la comparsa conclusionale; tale contegno processuale induce a ritenere che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate e esplicitate all'udienza di precisazione delle conclusioni, non potendosi desumere dal detto contegno ed anche dal mancato deposito della comparsa conclusionale – attesa la sua funzione meramente illustrativa - alcuna volontà di rinuncia o abbandono delle conclusioni non riproposte.

QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA E MERITO

Parte attrice con il presente giudizio ha proposto domanda diretta ad ottenere la restituzione di quanto la Banca convenuta avrebbe indebitamente percepito a titolo di interessi nell'ambito del contratto di mutuo fondiario concluso tra le parti, poiché l'Istituto di credito avrebbe applicato interessi anatocistici e spese e commissioni non previste.

Qualificata come azione accertamento e ripetizione di indebito la domanda proposta da parte attrice osserva questo Giudice che la stessa è infondata e non può trovare accoglimento.

E' principio granitico in giurisprudenza quello secondo il quale chi agisce in giudizio per la ripetizione di indebito ha l'onere di produrre la documentazione probante il diritto fatto valere.

Parte attrice non ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio, non avendo depositato il contratto di mutuo e il relativo piano di ammortamento (nonché i pagamenti eseguiti), non ha avanzato richiesta ex art. 119 TUB, invocando il potere-dovere del giudice di disporre CTU, previa acquisizione della documentazione necessaria, per l'accertamento della illegittimità nei rapporti, non contestati nella loro esistenza da parte convenuta.

Tale assunto non è condivisibile. La prova è tradizionalmente considerata come una rappresentazione storica dei fatti affermati quali accadimenti dalle parti è, più semplicemente, strumento per l'accertamento di quei fatti: la parte, attraverso la prova, tende alla formazione del convincimento del giudice, mirando a far sì che la verità processuale possa coincidere (o quantomeno avvicinarsi il più possibile) a quella reale storica, tramite in tema bancario prove documentali sufficienti (ovverosia copia quantomeno degli estratti conto relativi agli anni oggetto di contestazione, quelli essenziali in serie continua sì da consentire la ricostruzione del rapporto in modo credibile ed oggettivo.).

E' dunque onere della parte allegare i fatti posti a base della domanda, ossia dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del contratto oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione delle stesse avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli contrattualmente dovuti.

Nulla di tutto questo è stato dedotto o provato: dalla produzione di parte attrice risulta l'atto di citazione, copia della patente e tessera sanitaria e un "estratto mutuo" che in realtà è l'avviso di scadenza di una rata. Come sopra detto, non è stato prodotto da parte attrice (a tanto tenuta, la quale peraltro non ha dedotto di non aver ricevuto copia del contratto) il contratto di mutuo fondiario, onde, a prescindere dagli accertamenti che il CTU ha svolto, le domande dell'attore non possono trovare accoglimento per carenza di prova. Ad avviso di questo Giudice la consulenza non doveva essere disposta avendo avuto la stessa una valenza meramente esplorativa tesa a sopperire alle carenze assertive e probatorie di parte attrice.

Sul regime delle spese processuali

In ordine al governo delle spese processuali, le stesse vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento del DM

Sentenza, Tribunale di Salerno, Giudice Valentina Ferrara, n. 1903 del 15 luglio 2020

55/2014 come modificato dal DM 37/2018, al pari di quelle di ctu, già liquidate con separato decreto, che vanno poste in via definitiva a carico della parte attrice.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:

- 1) Rigetta la domanda.
- 2) Condanna parte attrice al pagamento in favore della parte vittoriosa del complessivo importo di euro 2.738 per compensi (di cui euro 438.00 per la fase di studio, euro 370.00 per la fase introduttiva, euro 1.120 per la fase istruttoria e euro 810.00 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge.
- 3) Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico della parte attrice.

Così deciso in Salerno il 14-7-2020

Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS